

N. R.G. 552/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc

nella causa iscritta al n. r.g. **552/2015** promossa da:

AMEL BEJAOU (c.f. BJEMLA67A61Z352B), con il patrocinio degli avv. ZACCARIA
ELISABETTA e ,

ATTORE;

RICORRENTE

contro

PRO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA. (C.F.
02247490978), con il patrocinio dell'avv. e

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorso in esame va accolto.

Nel merito, dalla svolta istruttoria, risultano attendibilmente provati la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (dal 1.1.2014 al 31.10.2014), l'inquadramento contrattuale assegnato alla ricorrente (VI livello CCNL turismo confcommercio) e la continuità del rapporto di lavoro in esame con quello precedentemente intercorso tra la ricorrente e Reale srl, come chiaramente evincibile dal verbale di accordo sindacale sottoscritto il 19.12.2013 ove veniva espressamente statuito che ai lavoratori indicati nell'allegato A- fra cui è ricompresa l'odierna ricorrente- sarebbero stati garantiti il livello di inquadramento e l'anzianità di servizio maturati presso il precedente datore di lavoro e che il premio di produzione maturato dal 1.1.2014 sarebbe stato corrisposto dalla odierna resistente (v. docc. 1 e ss di parte ricorrente).

In base a quanto esposto e a quanto espressamente stabilito nel citato verbale di accordo la ricorrente ha pertanto diritto a conservare gli scatti di anzianità (euro 61,98), il superminimo (euro 5,97 e poi 4,18 euro) e l'elemento provinciale (17,30 euro), voci retributive queste espressamente riconosciute da Reale srl, come da busta paga dicembre 2013 (v. doc. 5 di parte ricorrente), e non corrisposte dalla odierna resistente a decorrere dal 1.1.2014, ad eccezione degli scatti di anzianità. La ricorrente è altresì creditrice verso la resistente dei ratei di 13 e 14 mensilità, ferie e rol maturati al termine del rapporto di lavoro intercorso con la resistente tenuto anche conto, sul punto, a riprova della mancata corresponsione di tali importi, di quanto espressamente riconosciuto dalla società nel verbale sindacale del 28.10.2014 (v. doc. n. 9 di parte ricorrente).

In base alla durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e agli importi delle singole voci retributive non riconosciute dalla resistente alla ricorrente nel corso del medesimo rapporto la lavoratrice è creditrice della complessiva somma lorda 2419,52, importo questo attendibile in quanto fondato su conteggi analitici (v. doc. n. 8 di parte ricorrente) conformi alle previsioni collettive di riferimento e alle risultanze delle buste paga in atti (v. anche busta paga ottobre 2014); sulla somma in oggetto vanno corrisposti gli interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, sull'importo annualmente rivalutato.

In caso di provata sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato è infatti onere del datore di lavoro, ex. art. 2697 c.c, provare l'avvenuta corresponsione al dipendente delle differenze retributive di cui lo stesso lamenta la mancata percezione, ipotesi questa inconfigurabile nel caso di specie stante la contumacia della resistente.



Va infine dichiarata inammissibile la domanda avanzata dalla ricorrente sub. num. 2 delle conclusioni del ricorso per carenza di legittimazione attiva essendo a tal fine processualmente legittimato il solo competente ente previdenziale.

Compensi professionali nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore e della esigua durata della causa (tre mesi circa dal deposito del ricorso).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna Pro service srl s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente complessivi euro lordi 2419,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso dei compensi professionali liquidati in complessivi euro 1400,00, oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato antistatario.

Milano, 29/04/2015

Il Giudice
dott. Fabrizio Scarzella

